

COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 21/06/2012

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 14.6.2011 il Comune di Veduggio il Comune di Veduggio si opponeva al silenzio rifiuto tenuto dall'Agenzia delle Entrate ufficio di Varese sull'istanza, presentata nel dicembre 2010, per ottenere il rimborso delle somme pagate dal 1° dicembre 2007 a titolo di concessione governativa per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione: precisava il ricorrente comune che la materia delle concessioni governative era regolata dal DPR 641/72 art. 1 che al n. 131 della tariffa (introdotto con DL 151/91, ed ora sostituito con il n. 21 dal D.M. 1222900/1995) faceva riferimento all'art.318 DPR 156/73 per imporre il pagamento della tassa di concessione governativa alle licenze e/o documenti sostitutivi del servizio radiomobile terrestre; che peraltro il Dgsi 259/2003, disponendo la liberalizzazione delle forniture, aveva altresì abrogato espressamente l'art.318 cit. e citava giurisprudenza di Commissioni Tributarie Provinciali che avevano stabilito che l'abrogazione dell'art.318 e la liberalizzazione del servizio avevano fatto venire meno l'obbligo di pagamento della tassa di concessione governativa; riteneva inoltre che i Comuni fossero esenti comunque dal detto pagamento in quanto assimilabili ad enti statali; chiedeva dichiararsi la non debenza del tributo e che comunque il Comune ne era esente e disporre il rimborso di quanto pagato con condanna alle spese.

Si costituiva l'ufficio in data 19.07.2011 precisando che la normativa relativa alla tassa di concessione governativa non era stata abrogata con l'abrogazione dell'art.318 DPR 156/73 poiché il presupposto della applicabilità della normativa era fornito dal combinato disposto dell'art.3 DL 151/1991 e dell'art.3 DM n.33/1990 non abrogati e citava due sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza n. 15/09/2010 e n. 55/05/2010; quanto alla vantata esenzione rilevava che la soluzione prospettata dal ricorrente non era proponibile poiché pacificamente i Comuni non fanno parte della Amministrazione Statale, essendo tra l'altro vietata in diritto tributario l'interpretazione analogica di norme esaustive come l'art.13bis DPR 641/72 che indica in modo tassativo gli aventi diritto all'esenzione; chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria nelle spese.

OSSERVA

Il ricorso merita accoglimento.

Va preliminarmente affrontata la questione relativa alla eventuale esenzione che, ad avviso di parte ricorrente, spetterebbe anche ai Comuni, così come prospettata dal ricorrente, dal momento che essa sarebbe assorbente rispetto al thema decidendum. Su tale eccezione la Commissione ritiene che i Comuni, in quanto enti locali, non possano essere assimilati e ricompresi nella Amministrazione dello Stato (e, di conseguenza, ritenuti esenti dal tributo) e nemmeno possano essere ricompresi nell'elenco dei soggetti esenti di cui all'art.13bis DPR 641/1972, (elenco tassativo). Sul punto non possono esserci dubbi, nonostante alcune pronunce di merito che si sono pronunciate a favore dell'esenzione: ineludibile è, al contrario, l'impossibilità, in diritto tributario, di estensione analogica di norme di esenzione, da un lato, e la collocazione degli enti locali al di fuori della Amministrazione Statale; a tal proposito si osserva che l'estensione anche agli enti locali di alcuni privilegi si giustifica proprio e solo quando ne sia fatto dal legislatore esplicito riferimento.

Occorre pertanto affrontare la questione del perdurare o non della tassa di concessione governativa sugli apparecchi di telefonia mobile nell'attuale contesto.

La materia è stata sottoposta a plurime e contrastanti interpretazioni e decisioni giurisprudenziali, benché attualmente prevalgano decisioni di merito che indicano la strada della abrogazione della tassa stessa.(Commiss. Trib. Reg. Umbria Perugia, Sez. I, 10/03/2011, n. 37; Commiss. Trib. Reg. Veneto Venezia, Sez. I, 10/01/2011, n. 5; Commiss. Trib. Prov. Veneto Treviso, Sez. V, 27/09/2010, n. 113; Trib. Prov. Veneto Vicenza, Sez. X, 26/11/2009 n. 100).

A tal punto occorre sintetizzare i principali argomenti da porre a base del convincimento del Giudicante.

1 - Innanzitutto va osservato che la materia delle concessioni governative, nella sua interezza che va oltre alla questione delle radiocomunicazioni ovviamente, è stata introdotta e disciplinata dal DPR 641/72 nel cui corpo era stato introdotto, successivamente alla sua emanazione, il numero 131 della tariffa (ora art.21) che richiama espressamente l'art.318 del DPR 156/73 che regolava la disciplina della materia relativa in modo specifico alle comunicazioni "radioelettriche"; 2-quest'ultima era contemplata dal Titolo IV Capi I e seguenti del DPR 156/73 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni ed è ora contenuta nel "Codice delle telecomunicazioni" introdotto con Dlgs 1.8.2003 n.259 che ha recepito il principio comunitario della liberalizzazione delle telecomunicazioni; 3- l'art.218 del citato DLgs 259 ha abrogato in toto il titolo IV, travolgendo anche l'art. 318 DPR 156 cit., che testualmente recitava:

"Licenza di esercizio. Presso ogni singola stazione radioelettrica di cui sia stato concesso l'esercizio deve essere conservata l'apposita licenza rilasciata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza".

4 - l'argomento potrebbe ritenersi chiuso e risolto poiché, venendo a mancare il regime concessorio e l'art. 318 che costituiva il presupposto della tassazione del contratto di abbonamento, l'imposizione della tassa non risulta più applicabile. Con la liberalizzazione del servizio delle telecomunicazioni è stato espressamente abrogato l'obbligo di possedere la licenza rilasciata dall'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni in quanto sostituita da apposita autorizzazione ed è stato implicitamente abrogato l'obbligo di corrispondere la relativa tassa di CC.GG. sul radiotelefono;

5 - tuttavia l'Agenzia delle Entrate sostiene che il Dlgs 259/2003 non ha abrogato espressamente anche il regolamento del 1990(D.M.13 febbraio 1990, n. 33-Regolamento concernente il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione) che, pertanto, deve ritenersi ancora in vigore; l'Agenzia ritiene, pertanto, che la tassa sulle concessioni governative sia dovuta nelle ipotesi in cui venga rilasciato all'utente il documento attestante la sua condizione di abbonato, facendo riferimento anche all'art.3 DL 151/1991

Ciò premesso, questa commissione osserva che

a - le uniche norme rimaste in vigore si riferiscono ad un regolamento (il cui art. 3, richiamato dall'Agenzia, recita "...2. Spetta alla società concessionaria SIP provvedere al rilascio all'utente del documento che attesta la sua condizione di abbonato al servizio; tale documento, che sostituisce a tutti gli effetti la licenza di stazione radio, deve contenere gli estremi del tipo di apparato terminale e della relativa omologazione e deve essere esibito dall'abbonato alla pubblica autorità in caso di richiesta di quest'ultima"); e a un articolo (il 3) di un decreto legge del 1991 il cui comma 1 ha introdotto la voce di tariffa 131 (ora 21)cit. e il cui comma 2 disciplina le modalità di raccordo per l'entrata in vigore

del decreto stesso recitando "Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal 1° giugno 1991. Per coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già in possesso della licenza o del documento sostitutivo, di cui alla voce n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, la tassa deve essere corrisposta per la prima volta (omissis)": appare del tutto evidente che entrambi i riferimenti sono funzionalmente collegati al più volte citato articolo 318 abrogato e che, pertanto, senza l'art.318 siano svuotati di contenuto;

b - l'agenzia si riferisce anche alla sopravvivenza dell' art. 21 (già n.131 della tariffa DPR 641/73): ma vale qui la stessa considerazione fatta sopra, in quanto l'art. 21 si riferisce espressamente all'art.318 (1. Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobili pubblico terrestre di comunicazione (art. 318 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e art. 3 del decreto - legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202....")

c - potrebbe anche aggiungersi che "l'interpretazione data dall'Agenzia delle Entrate al citato art. 21 è contraria alla riserva di legge che vieta nuove imposizioni con la legge di bilancio e all'art. 3 della Costituzione perché il trattamento tributario sarebbe diverso se l'utente è abbonato oppure possessore di carta telefonica prepagata"(richiamando Commis. Trib. Prov. Veneto Vicenza, Sez. X, 26/11/2009, n. 100.)

È auspicabile un intervento normativo di coordinamento tra la nuova disciplina dettata dal Codice delle comunicazioni nel 2003 e le norme regolamentari commentate, ma allo stato, in definitiva appare giustificata per i suesposti motivi la tesi secondo cui la tassa di CC. GG sia cessata.

Il contrasto giurisprudenziale esistente in giurisprudenza e l'obiettivo difficoltà della materia integrano le "gravi ed eccezionali ragioni" per le quali l'art. 92 c.p.c., comma 2, consente di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.